



Unione Europea \* Ministero Istruzione Università Ricerca \* Regione Sicilia \* Distretto Scolastico n. 1

## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366  
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214  
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844  
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. \_\_\_\_\_

Sciacca \_\_\_\_\_

Circolare n. 183

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA  
Prot. 0002892 del 06/02/2022  
(Uscita)

Al personale scolastico  
Ai responsabili di Plesso referenti Covid  
Ai coordinatori di classe  
Agli studenti e rispettive famiglie  
AI DSGA  
ATTI-SITO

**OGGETTO: DL n.5/2022 - Istruzioni operative sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito scolastico.**

Facendo seguito alla circolare interna n. 155/2022, si comunica che con l'entrata in vigore del Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5 in ([GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022](#)), sono state introdotte nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare per le **quarantene sono stabilite le seguenti nuove regole:**

➤ **In presenza di un solo caso di positività all'infezione da SARSCoV-2**

**Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.**

A tutti si applica il regime sanitario dell' autosorveglianza <sup>1</sup>

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

*Nella eventualità di cui al presente paragrafo è data comunicazione alle famiglie da parte del Coordinatore di classe a mezzo area riservata del RE Argo Software (ALLEGATO A1 – In presenza di un solo caso).*

<sup>1</sup> Ricordiamo che l'auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5).

➤ **In presenza di due o più casi di positività all'infezione da SARSCoV-2**

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.**

**Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.**

Ai suddetti si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza<sup>2</sup>

**Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata<sup>3</sup>** per la durata di cinque giorni e il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (senza certificazione medica).**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 009498-04/02/2022-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO

*Nella eventualità di cui al presente paragrafo, si precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. La Scuola è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni che saranno trattati esclusivamente ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione. Del che è data comunicazione alle famiglie da parte del Coordinatore di classe a mezzo area riservata del RE Argo Software (**ALLEGATO B1 – In presenza di almeno due casi**)*

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un suo delegato, verificherà i suddetti requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. **Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.**

#### **PROCEDURE ADOTTATE**

Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare la gestione della casistica descritta nel rispetto della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono tenute ad assumere l'impegno di trasmettere immediata comunicazione alla Scuola attraverso mail all'indirizzo agis01600n@istruzione.it in ordine a cambiamenti nella situazione personale degli studenti.

---

<sup>2</sup> Ricordiamo che l'auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5).

<sup>3</sup> Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Si precisa che la valutazione dei singoli casi specifici è rimessa alle determinazioni delle autorità sanitarie competenti (Medici di Medicina Generale *ovvero* Pediatri di libera scelta *ovvero* strutture afferenti le Aziende Sanitarie Locali) cui competono i provvedimenti concernenti il regime sanitario da adottare. **In particolare, per il rientro dall'isolamento di un caso confermato COVID-19 nella comunità scolastica, si ribadisce la necessità di produrre certificazione di avvenuta guarigione.**

#### **PRIVACY**

Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa privacy pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale.

Si allega Vademecum edito dal Ministero dell'Istruzione.

Il Dirigente Scolastico  
Calogero De Gregorio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993

**Agli studenti della classe \_\_\_\_\_ e alle  
rispettive famiglie**

**Al personale (interno ed esterno)  
interessato**

**Oggetto: DL n. 1 del 7.1.2022 art.4 e DL n. 5 del 4.02.2022 art.6.**

Si comunica che in conseguenza dell'accertamento della **presenza di un solo caso di positività all'infezione da SARSCoV-2 nella classe \_\_\_\_\_**, per gli allievi frequentanti la stessa, si prevede a far data dal \_\_\_\_\_:

- **attività didattica:** in presenza, **con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;**
- si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza

**Per il personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per il Dirigente Scolastico

F.to Il Coordinatore di Classe

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO B1 – Modello da utilizzarsi in presenza di almeno due casi di positività all'infezione da SARSCoV-2**

**Agli studenti della classe \_\_\_\_\_ e alle rispettive famiglie**

**Al personale (interno ed esterno) interessato**

**Oggetto: DL n. 1 del 7.1.2022 art.4 e DL n. 5 del 4.02.2022 art.6.**

Si comunica che in conseguenza dell'accertamento della **presenza di almeno due casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nella classe \_\_\_\_\_**, per gli allievi frequentanti la stessa, si prevede a far data dal \_\_\_\_\_ quanto segue:

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

**Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.**

Ai suddetti si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza <sup>4</sup>

**Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata<sup>5</sup>** per la durata di cinque giorni e il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 009498-04/02/2022-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO

---

<sup>4</sup> Ricordiamo che l'auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5).

<sup>5</sup> Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Si precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. La Scuola è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni che saranno trattati esclusivamente ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un suo delegato, verificherà i suddetti requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. **Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.**

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per il Dirigente Scolastico

F.to Il Coordinatore di Classe

---